Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 | **Roma — Lunedì, 9 aprile** | **Numero 83**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 514 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convertito in legge il R. decreto 2 agosto 1914, n. 844, che approva la Convenzione stipulata con la

Società « Puglia » per l'esercizio dei servizi dell'Adriatico (allegato *I*).

Art. 2.

Sono convertiti in legge i seguenti Regi decreti:

***a*) n. 1247 del 24 settembre 1914, riguardante l'abilitazione al grado di capo di 2ª classe dei militari del corpo Reale equipaggi in congedo;**

***b*) n. 1277 del 25 ottobre 1914 relativo alla vendita di quattro sambuchi;**

***c*) n. 1313 del 19 novembre 1914, riguardante la concessione di una ferma complementare ai militari del corpo Reale equipaggi delle categorie « Cannonieri P. S. » e « Fuochisti O. ed A. » richiamati alle armi;**

***d*) nn. 1312, 1311, 1309, 1310 del 26 novembre 1914 riguardanti la riserva navale (aggiunta all'art. 12 della legge 27 giugno 1909, n. 377); le indennità da concedersi agli ufficiali della riserva e di complemento; le modificazioni all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina; e l'assicurazione contro i rischi di guerra dei piroscafi addetti a linee sovvenzionate.**

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

CORSI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Allegato N. 1.

R. decreto n. 844, in data 2 agosto 1914, da convertirsi in legge, col quale viene approvata la Convenzione 28 luglio 1914, che modifica quella stipulata il 27 aprile 1910 colla Società « Puglia » per l'esercizio dei servizi dell'Adriatico (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 25 agosto 1914, n. 203).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la Convenzione in data 27 aprile 1910, stipulata con la Società di navigazione « Puglia » per la esecuzione dei servizi marittimi dell'Adriatico, ed approvata con legge del 13 giugno 1910, numero 306;

Ritenuta, per gravi ragioni di interesse pubblico, la necessità e l'urgenza di provvedere al riordinamento di detti servizi per renderli più rispondenti alle odierne esigenze delle comunicazioni fra le due sponde dell'Adriatico;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la marina, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, coi ministri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, industria e commercio e delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa Convenzione in data 28 luglio 1914, che modifica quella stipulata il 27 aprile 1910 colla Società « Puglia » per l'esercizio dei servizi dell'Adriatico, ed approvata con la legge del 13 giugno 1910, n. 306.

Art. 2.

Alla maggiore spesa risultante dalla Convenzione di cui al precedente articolo sarà provveduto per l'esercizio 1914-915 mediante trapasso al capitolo 54 di L. 2.030.000 e dal capitolo 55 di L. 80.000 al capitolo 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario suddetto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

Salandra.
Millo.
Rava.
Rubini.
Ciuffelli.
Cavasola.
Riccio.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

MINISTERO DELLA MARINA.

Premesso:

Che con Convenzione in data 27 aprile 1910 approvata dalla legge 13 giugno 1910, n. 306, la Società di navigazione « Puglia » si è obbligata di eseguire i servizi marittimi dell'Adriatico indicati nella tabella allegato *A* alla convenzione predetta, alle condizioni contenute nella Convenzione stessa e nel capitolato n. 1 annessovi;

Che l'articolo 20 del capitolato predetto fa obbligo alla Società « Puglia » di accettare modificazioni pei servizi da essa esercitati che fossero ritenute necessarie, in armonia a nuovi criteri nella complessa sistemazione dei servizi adriatici dietro un equo corrispettivo proporzionale alle maggiori spese di esercizio ed altro occorrenti; e che in tal caso le modalità per l'attuazione di detti provvedimenti saranno concordate fra il Governo e la Società;

Che d'accordo col Ministero degli affari esteri è stata ora riconosciuta la necessità di riordinare i servizi assunti dalla Società « Puglia » per renderli più rispondenti alle odierne esigenze delle comunicazioni fra le due sponde dell'Adriatico;

fra

il sottosegretario di Stato per la marina, a nome dello Stato, ed i signori comm. Vito Manzari fu Mauro, presidente, e cav. Giuseppe Baraggioli, direttore della Società di navigazione « Puglia », a nome della Società medesima, in virtù di regolare mandato;

È stato concordato e stipulato:

Art. 1.

Alla Convenzione 27 aprile 1910 per l'esercizio dei servizi dell'Adriatico, approvata con legge del 13 giugno 1910, n. 306, sono apportate le modificazioni indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Gli itinerari delle linee *A*, *B*, *C*, indicati nella tabella allegato *A*, sono così modificati:

Linea *A* - settimanale. — Venezia-Pola-Fiume-Zara-Ancona-Spa-

lato-Curzola-Gravosa-Cattaro-Antivari-Bari e ritorno con obbligo di approdare a Barletta durante la sosta a Bari, ed ove vi siano almeno 10 tonnellate di merci da imbarcare e sbarcare anche a Trani eventualmente in altri scali della costa.

Linea *B* - settimanale. — Venezia-Ancona-Antivari-San Giovanni di Medua-Durazzo-Vallona-Brindisi e ritorno con facoltà di approdare a Dulcigno soltanto nell'andata e con obbligo di approdare a Bari, Barletta e Trieste nel solo ritorno.

Linea *C* - settimanale. — Venezia-Ancona-Pescara-Castellammare-Ortona-Tremiti-Viesti-Manfredonia-Barletta-Bari-Brindisi-Santi Quaranta-Corfù-(Sajada e Gumenitza solo nell'andata)-(Santa Maura solo nel ritorno),-Prevesa e ritorno, con obbligo di approdare a Monopoli, durante la sosta a Bari o nel percorso Bari-Brindisi, ogni qualvolta vi siano almeno dieci tonnellate di merci da imbarcare o sbarcare.

Alle tre linee suindicate saranno adibiti almeno sette piroscafi di età e tipo corrispondenti al *Barletta*, *Gallipoli*, *Brindisi*, *Molfetta*, *Flavio Gioia*, del tonnellaggio lordo non inferiore a 800 tonnellate e della velocità in navigazione non inferiore alle dieci miglia all'ora. Eccezionalmente fino al 3 dicembre 1914 potrà essere adibito alle linee *A*, *B*, *C*, un piroscafo del tipo dell'*Epiro*.

Art. 3.

La Società « Puglia » si obbliga di eseguire in aggiunta ai servizi di cui al precedente art. 2 quelli qui appresso indicati:

Una linea bisettimanale - linea *E* — Bari-Antivari-San Giovanni di Medua-Durazzo-Vallona (con prolungamento settimanale a Santi Quaranta) Brindisi e ritorno.

Una linea bisettimanale - linea *F* — Bari-Durazzo e ritorno.

A queste due linee dovranno essere adibiti tre nuovi piroscafi *Città di Bari*, *Adriatico* e *Jonio*, i quali dovranno sviluppare la velocità almeno di undici miglia in navigazione. Uno dei piroscafi di cui all'art. 2 che abbia la velocità prescritta per queste linee potrà sostituire i piroscafi stessi nei casi di ordinaria riparazione o manutenzione.

Ferma rimanendo la facoltà contenuta nell'art. 13 della legge 30 giugno 1912, n. 685, tutte le condizioni del capitolato n. 1 pei servizi dell'Adriatico, approvato con la legge del 13 giugno 1910, numero 306, non derogate dalla presente, saranno applicate anche alle due linee suindicate.

Art. 4.

Alla linea *D* (San Giovanni di Medua-Scutari) in sostituzione del nuovo piroscafo di 200 tonnellate prescritto dalla tabella allegato *A* alla Convenzione 27 aprile 1910, approvata con la legge del 13 giugno 1910, n 306, oltre il piroscafo *Mafalda*, attualmente assegnatovi insieme al *Jolanda*, la Società « Puglia » si obbliga di adibirvi entro il 31 dicembre 1914 un rimorchiatore di pescaggio e dimensioni tali da poter risalire in qualsiasi stagione il fiume Bojana fino a Scutari.

Per ogni viaggio omesso sulla linea *D* senza causa di forza maggiore sarà applicata la penalità di L. 200.

La Società si obbliga altresì di collocare entro il 31 dicembre 1914 le maone necessarie pel deposito e per la custodia delle merci nelle località di San Giovanni di Medua ed Oboti.

Fino a che non sia messo in servizio il rimorchiatore e collocate le maone di cui al presente articolo non sarà corrisposto l'aumento di sovvenzione di L. 50.000 (lire cinquantamila).

Art. 5.

La Società « Puglia » si obbliga di adottare pel trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori sulle linee di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 le tariffe e condizioni di cui all'articolo 39 del capitolato allegato *D* alla legge 30 giugno 1912, n. 685, in quanto siano applicabili ai trasporti sulle linee stesse.

Art. 6.

La Società si obbliga di far deviare ai porti albanesi di Santi Quaranta, Vallona, Durazzo e Medua in 52 viaggi all'anno, e nella sola andata, la linea libera commerciale da essa esercitata fra Genova ed i porti dell'Adriatico col seguente itinerario: Genova-Livorno-Messina-Catania-Brindisi-Bari ed altri eventuali.

Questa linea continuerà ad essere eseguita coi piroscafi commerciali del tipo di quelli che attualmente vi sono adibiti come *Taranto*, *Melo*, *Calabro*, *Iapigia*, *Gargano*, ecc.

Nel caso di omissione di un viaggio in modo che venga a mancare la comunicazione dai porti del Tirreno pei suddetti porti albanesi, ovvero della omissione degli approdi nei porti stessi sempre senza causa di forza maggiore, sarà ritenuta la relativa sovvenzione che si valuta fin d'ora in L. 6000 per l'omissione dell'intero viaggio o di tutti e quattro gli approdi nei detti porti ed in L. 1500 per l'omissione di uno di questi approdi.

Art. 7.

In relazione alle disposizioni contenute negli articoli precedenti la tabella delle linee, allegato *A*, alla Convenzione 27 aprile 1910, approvata con la legge del 13 giugno 1910, n. 306, rimane sostituita da quella allegata alla presente.

Art. 8.

La sovvenzione complessiva per le linee contemplate dalla tabella annessa alla presente Convenzione ascende ad annue lire 3.030.000 (lire tremilionitrentamila).

Art. 9.

La presente Convenzione avrà effetto dal 1° luglio 1914 ed avrà la stessa durata di quella principale. Sarà però in facoltà delle parti di addivenire di anno in anno, dopo il primo biennio, alla risoluzione della concessione per la sola parte riguardante la deviazione ai porti albanesi della linea libera commerciale Tirreno-Adriatica di cui al precedente art. 6, mediante disdetta da darsi con preavviso di sei mesi.

Art. 10.

Le spese di bollo, registro ed altre relative alla presente Convenzione sono a carico della Società concessionaria.

Art. 11.

La presente Convenzione non sarà obbligatoria per lo Stato se non dopo la sua approvazione con decreto Reale da convertirsi in legge.

Fatto a Roma in tre originali, addì 28 luglio 1914.

Il sottosegretario di Stato per la marina
Battaglieri.

Per la Società di navigazione « Puglia »
Vito Manzari.
Giuseppe Baraggioli.

Giovanni Bernardi, teste.
Alfredo Cavi, id.

Allegato alla Convenzione in data 28 luglio 1914 per i servizi dell'Adriatico.

Linee	ITINERARI DELLE LINEE	Periodicità o numero viaggi	Percorrenza		Velocità	Numero dei piroscafi	Tonnellaggio	
			per viaggio	annua			lordo	complessivo
A	Venezia-Pola-Fiume-Zara-Ancona-Spalato-Curzola-Gravosa-Cattaro-Antivari-Bari e ritorno (1)	settimanale	1474	76648	10			
B	Venezia-Ancona-Antivari-San Giovanni di Medua-Durazzo-Vallona-Brindisi e ritorno (2)	id.	1310	68120	10	7	da 800 a 1000	6300
C	Venezia-Ancona-Pescara-Castellammare-Ortona-Tremiti-Viesti-Manfredonia-Barletta-Bari-Brindisi-Santi Quaranta-Corfù-(Sajada e Gumenitza solo nell'andata)-(Santa Maura solo nel ritorno)-Prevesa e ritorno (3)	id.	1294	67288	10			
D	San Giovanni di Medua pel fiume Bojana fino a Scutari e ritorno (4)	2[illegible]0 volte all'anno	68	14144	85	2 (5)	100	200
—	Deviazione ai porti di Santi Quaranta, Vallona, Durazzo e Medua nella sola andata della linea libera commerciale Genova-Livorno-Messina-Catania-Brindisi-Bari	52 volte all'anno	325	16900	—	—	—	—
E	Bari-Antivari-San Giovanni di Medua-Durazzo-Vallona (con prolungamento settimanale a Santi Quaranta)-Brindisi e ritorno	bisettimanale	612 120	63648 6240	11 11	3	1400	4200
F	Bari-Durazzo e ritorno (6)	id.	240	24960	11			
				337948		12		10740

Sovvenzione complessiva 3.030.000.

(1) Con obbligo di recarsi durante la sosta a Bari in altri scali della costa qualora il traffico lo richieda.

(2) Con facoltà di approdare a Dulcigno o nell'andata o nel ritorno. Obbligo nel ritorno di approdare a Bari e Barletta dopo Antivari e facoltà di approdare a Trieste dopo Ancona.

(3) Con obbligo di approdare a Monopoli o durante la sosta a Brindisi o nel percorso Brindisi-Bari ogni qualvolta vi siano almeno 10 tonnellate di merci da imbarcare o da sbarcare.

(4) Stante le difficoltà che presenta la navigazione del fiume, i viaggi non possono essere determinati a periodo regolare, ed il piroscafo potrà limitare il percorso fino dove lo consentano le condizioni del fiume, ferma rimanendo la sovvenzione. Le riparazioni dei piroscafi di questa linea devono essere fatte in Italia e però ove per tale ragione avesse a essere omesso qualche viaggio, sarà trattenuta soltanto la sovvenzione proporzionale.

(5) In aggiunta ai due piroscafi prescritti per questa linea dovrà esservi adibito entro il mese di dicembre 1914, un rimorchiatore di pescaggio e dimensioni tali da poter risalire in qualsiasi stagione il fiume Bojana fino a Scutari. Entro lo stesso periodo di tempo la Società dovrà collocare a San Giovanni di Medua ed Oboti le maone necessarie per la custodia delle merci.

(6) Con facoltà per il Ministero della marina di sostituire siffatta linea anche provvisoriamente con altra da Bari o da Brindisi verso un punto qualsiasi della costa albanese.

N. B. — Con decreto del ministro della marina la sovvenzione complessiva stabilita dalla presente tabella sarà ripartita fra le singole linee della tabella stessa.

Il sottosegretario di Stato per la marina
Battaglieri.

Per la Società di navigazione « Puglia ».
Vito Manzari
Giuseppe Baraggioli.

Il numero 295 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il libro III (parte prima, terza, sesta e settima) del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, le gestioni annesse, la sezione autonoma di credito comunale e provinciale e gli Istituti di previdenza;

Veduto il testo unico approvato con Nostro decreto 17 giugno 1915, n. 968, delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli enti locali;

Visto il Nostro decreto 7 febbraio 1916, n. 221, col quale sono modificati temporaneamente gli articoli 19 e 30 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte III);

Visto l'altro Nostro decreto 27 febbraio 1916, n. 258.

col quale è prorogato il termine concesso agli impiegati degli enti locali per il riscatto dei servizi utili agli effetti dell'assegno di riposo;

Veduta la legge 11 giugno 1916, n. 720, recante provvedimenti per il trattamento di pensione a favore dei salariati dipendenti dai Comuni, dalle Provincie, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza e dalle aziende speciali di servizi municipalizzati; nonchè le norme per l'esecuzione della predetta legge approvate con Nostro decreto 7 dicembre 1916, n. 1739;

Visto il Nostro decreto 9 luglio 1916, n 877, che modifica le disposizioni relative ai ricorsi alla Corte dei conti;

Veduto il Nostro decreto 27 agosto 1916, n. 1094, riguardante un aumento delle pensioni minime a favore degli insegnanti più anziani delle scuole elementari, nonchè le modalità di riparto nei casi di pensioni miste a carico dello Stato e del Monte-pensioni degli insegnanti elementari o della Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli enti locali;

Veduti i preesistenti regolamenti: per il Monte-pensioni degli insegnanti elementari, approvato con R. decreto 23 giugno 1904, n. 635; per la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 9 marzo 1899, n. 121; per la Cassa di previdenza a favore dei segretari ed altri impiegati comunali, approvato con R. decreto 20 ottobre 1904, n. 730; il R. decreto 27 febbraio 1908, n. 208, per l'esecuzione della legge 19 maggio 1907, n. 207, che estende agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza le disposizioni della legge 6 marzo 1904, n 88, e il citato Nostro decreto 7 dicembre 1916, n. 1739, per l'esecuzione della legge 11 giugno 1916, n. 720; nonchè i regolamenti per le Casse di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli impiegati degli archivi notarili, approvati rispettivamente con RR. decreti 22 dicembre 1907, n. 795 e n. 796;

Ritenuta l'opportunità di modificare talune disposizioni dei regolamenti predetti per l'esecuzione dei nuovi testi unici e delle altre disposizioni suaccennate;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i ministri dell'interno, della istruzione pubblica, di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati gli uniti regolamenti per l'esecuzione dei testi unici delle leggi sul Monte-pensioni degli insegnanti elementari, sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, sulla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli enti locali, sulla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari e sulla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili.

Tali regolamenti saranno vidimati e sottoscritti, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro e rispettivamente dai ministri dell'interno, dell'istruzione pubblica, di grazia e giustizia e dei culti.

Ordiniamo che il presente decreto, **munito del sigillo** dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle **leggi** e dei decreti del Regno d'Italia, mandando **a chiunque** spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli — Carcano — Orlando — Ruffini — Sacchi.

Visto, *Il guardasigilli*: Sacchi.

(I cinque Regolamenti che si riferiscono al presente decreto saranno pubblicati in supplemento nel numero di domani).

Il numero 520 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 febbraio 1917, n. 358, (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 9 marzo 1917, n. 57) col quale sono state dichiarate opere di pubblica utilità l'ampliamento da parte della ditta « Officine elettro-chimiche dott. Rossi di Legnano » del suo stabilimento ausiliario per la fabbricazione di esplosivi da guerra e la confezione di proiettili nel comune di Vergiate (provincia di Milano) e la costruzione da parte della Società stessa di un binario di raccordo del menzionato stabilimento con la stazione ferroviaria di Legnano (provincia di Milano);

Ritenuto che nel citato decreto Luogotenenziale venne per errore indicato lo stabilimento sito in Vergiate invece di quello sito in Legnano della Società stessa;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La dichiarazione di pubblica utilità di cui nel su richiamato decreto Luogotenenziale deve intendersi fatta per l'ampliamento da parte della nominata Società « Officine elettro-chimiche dott. Rossi di Legnano » del suo stabilimento per la produzione di prodotti chimici

per esplosivi da guerra sito nel comune di Legnano (provincia di Milano) e per la costruzione di un binario di raccordo dello stabilimento stesso colla stazione ferroviaria di Legnano (provincia di Milano).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

MORRONE.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 521 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La classificazione definitiva di ruolo degli ufficiali di tutti i corpi della R. marina, eccettuati gli ufficiali di vascello, che avrebbero dovuto normalmente essere promossi per esame, esperimento o concorso, e che vennero invece promossi con riserva di anzianità in virtù dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 novembre 1914, n. 1309, verrà eseguita in base alle norme prescritte dall'art. 135 del regolamento di avanzamento.

Art. 2.

Per il periodo della guerra e per sei mesi dopo il suo termine, anche l'avanzamento a scelta al grado di capitano macchinista avrà luogo in base alle norme prescritte dall'art. 135 del regolamento d'avanzamento, e lo scrutinio avrà luogo indipendentemente dal possesso del requisito di esame stabilito dal comma 2° dell'art. 83 del regolamento suddetto.

Art. 3.

I capitani macchinisti già promossi a tale grado con riserva di anzianità, in virtù del R. decreto-legge 26 novembre 1914, n. 1309, o che lo saranno in virtù delle norme stabilite dall'articolo precedente, potranno, se ritenuti idonei al grado di maggiore, essere inscritti nel quadro a quel grado senza soddisfare al disposto dell'art. 84 del regolamento d'avanzamento, ed avranno diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti nel grado di maggiore fino a sei mesi dopo il termine della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CORSI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 526 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il R. decreto 6 maggio 1915, n. 683;
Visti i Nostri decreti n. 895 del 13 giugno 1915 e n. 263 del 27 febbraio 1916;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla tabella approvata con R. decreto n. 683, in data 6 maggio 1915, circa gradi da conferirsi alle persone dell'equipaggio dei piroscafi mercantili requisiti dallo Stato per servizi ausiliari, è apportata l'annessa variante, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

La disposizione del presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CORSI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Variante alla tabella annessa al R. decreto n. 683, in data 6 maggio 1915, relativa ai gradi da conferirsi alle persone dell'equipaggio dei piroscafi mercantili requisiti dallo Stato per servizi ausiliari.

In corrispondenza della funzione di incaricato della radiotelegrafia, sostituire al grado di secondo capo radiotelegrafista la seguente dicitura:

« Guardiamarina, se trattasi di individui provvisti del brevetto di 1ª classe e aventi quindi a bordo rango di ufficiale, e secondo capo radiotelegrafista, se invece trattasi di individui muniti del brevetto di seconda classe (assistenti radiotelegrafisti) e che hanno perciò a bordo rango di sottufficiale ».

Roma, 25 marzo 1917.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina
CORSI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 1° marzo 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Borgo San Dalmazzo (Cuneo).

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di altri tre mesi i poteri del Regio commissario di Borgo San Dalmazzo stante l'assenza per servizio militare di un gran numero di elettori che non consente ancora di far luogo alla ricostituzione della ordinaria rappresentanza elettiva.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 2 marzo 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo, ed i Nostri decreti 8 giugno, 10 settembre e 7 dicembre 1916, coi quali venne prorogato rispettivamente di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Borgo San Dalmazzo è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 1° marzo 1917, sul decreto che proroga i poteri del R commissario straordinario di Castel del Piano (Grosseto).

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di altri tre mesi i poteri del R. commissario di Castel del Piano, persistendo la impossibilità di far luogo alla ricostituzione della ordinaria rappresentanza municipale, a causa della assenza per servizio militare di un gran numero di elettori che non potrebbero partecipare ai comizi qualora fossero convocati.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 24 febbraio 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Castel del Piano, in provincia di Grosseto, ed i successivi decreti 28 maggio, 31 agosto e 23 novembre 1916, coi quali venne prorogato rispettivamente di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castel del Piano è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 52 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, che dà facoltà al ministro del tesoro di stabilire con suoi decreti le norme per la concessione dei mutui e dei contributi diretti ai danneggiati dai terremoti del 17 maggio e del 16 agosto 1916 nelle provincie di Forlì e di Pesaro, in relazione alle disposizioni contenute nel R. decreto 13 maggio 1915, n. 775, e nel decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1661;

Visti gli accennati decreti;

Decreta:

Sono approvate le annesse norme per la concessione dei mutui e dei contributi diretti ai danneggiati dai terremoti del 17 maggio e del 16 agosto 1916 nelle provincie di Forlì e di Pesaro.

Roma, 16 marzo 1917.

Il ministro
CARCANO.

Art. 1.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto i prefetti di Forlì e di Pesaro pubblicheranno nei Comuni delle rispettive Provincie, danneggiati dai terremoti, ed indicati nell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, un manifesto per invitare coloro i quali, avendovi diritto, intendono fruire dei benefici concessi dal decreto Luogotenenziale medesimo, a presentare nel più breve termine possibile, e, in ogni caso, entro il

16 novembre 1917, le loro domande per ottenere il mutuo di favore per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici danneggiati o distrutti, ovvero per rivalersi della spesa sostenuta per le riparazioni, la ricostruzione o la nuova costruzione già eseguita.

Nel manifesto deve espressamente dichiararsi che le domande devono esser presentate nei modi e con la documentazione stabiliti nel decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, e nel presente decreto.

Art. 2.

Le domande sono presentate all'Istituto assuntore del servizio dei mutui su modello stampato e preparato dall'Istituto medesimo e fornito gratuitamente agli interessati per mezzo dei rispettivi sindaci dei Comuni.

Il modello di domanda deve contenere:

a) cognome, nome, paternità; domicilio, residenza, ovvero ditta sociale o denominazione dell'ente;

b) condizioni personali: se esercente professione, arte o mestiere; se proprietario, enfiteuta, condomino, direttario, usufruttuario, usuario o creditore ipotecario;

c) comune, contrada, via in cui si trova o dove sorgeva il fabbricato; confini del medesimo e dati catastali relativi, nonchè, qualora trattisi di nuova costruzione sopra area diversa da quella ove sorgeva l'edificio, ma posta sempre nell'ambito del territorio dello stesso Comune, condrada, via, confini e dati catastali relativi all'area, nonchè indicazione dello attuale suo possessore;

d) ammontare del mutuo.

Le domande da presentarsi all'Istituto da parte di danneggiati il cui reddito imponibile complessivo, determinato a sensi dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, superi le L. 5000, devono altresì contenere la dichiarazione se il richiedente possa disporre almeno di un quarto della somma totale occorrente per le riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni, ai sensi del 5° e 6° comma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale suindicato.

Art. 3.

La domanda deve essere corredata:

a) dei documenti giustificativi del possesso legittimo del fabbricato danneggiato o distrutto e, in caso di ricostruzione sopra nuova area, del possesso legittimo anche della nuova area, a sensi dell'art. 15 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518;

b) del certificato delle trascrizionii potecarie;

c) del certificato del prefetto della Provincia, attestante che l'edificio fu danneggiato o distrutto dai terremoti del 17 maggio e del 16 agosto 1916;

d) di una descrizione sommaria dell'importanza e capacità dell'edificio prima del terremoto, con l'indicazione dell'uso al quale l'edificio stesso era destinato, e del suo valore anteriormente a danno, come pure di una descrizione sommaria dell'entità dei danni;

e) del progetto dei lavori di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione, accompagnati da piani e disegni, con indicazione della spesa relativa;

f) nel caso che il mutuo si chieda per lavori eseguiti, la domanda, in luogo del progetto, deve esser corredata di una perizia con la indicazione della spesa sostenuta per le riparazioni per la ricostruzione o la nuova costruzione;

g) certificato del prefetto, dal quale risulti che il Governo non ha concorso per la riparazione o la ricostruzione, nè che ha concesso definitivamente in proprietà un ricovero stabile, a termine dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 154;

h) del certificato storico catastale;

i) della prova, ove del caso, del deposito del certificato della Giunta municipale e dell'atto di notorietà, oltre chè della prova delle relative affissioni e pubblicazioni;

l) della prova dell'affissione e della pubblicazione della domanda di mutuo;

m) del certificato dell'agente delle imposte, da cui risulti il reddito complessivo del richiedente, agli effetti delle imposte dirette, dopo applicati gli sgravi di cui all'art. 56 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518.

In siffatto certificato l'agente dovrà anche indicare ogni altro elemento che sia a sua conoscenza e che implichi l'esistenza di altri redditi anche in altri distretti di agenzia. Nel caso in cui siffatti elementi non gli risultino, l'agente dovrà esplicitamente dichiararlo;

n) nel caso in cui la domanda di mutuo sia fatta da un condomino insieme ad altri proprietari, con o senza indicazione di quota, occorrerà fornire la prova di avere osservato le disposizioni di cui agli articoli 256 a 261 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*) e *f*) saranno sottoposti al riscontro del Genio civile, per gli accertamenti di cui all'art. 16 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, a cura dell'Istituto mutuante.

Art. 4.

L'Istituto mutuante ha facoltà di chiedere agli interessati le notizie, i chiarimenti e gli atti che possono occorrergli per raggiungere le dimostrazioni prescritte dalla legge e dal presente decreto.

Art. 5.

L'Istituto mutuante comunica mensilmente ai Ministeri del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro l'elenco dei contratti di mutuo che sono stati stipulati e l'elenco delle somministrazioni rateali a misura che saranno fatte.

Art. 6.

Nella contabilità dell'Istituto mutuante le semestralità sono scomposte nelle due parti che rappresentano la quota dovuta dal mutuatario e quella dovuta dallo Stato, compreso il decimo di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518 e le relative quote sono suddivise per capitali ed accessori.

Nella contabilità stessa sarà tenuto conto degli interessi che maturano durante il periodo delle somministrazioni rateali, distinguendo la parte a carico del mutuatario da quella a carico dello Stato, aumentata, questa, del decimo, a sensi dell'art. 18 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518.

Art. 7.

Entro i mesi di giugno e di dicembre l'Istituto mutuante trasmette al Ministero del tesoro, agli effetti dei pagamenti da farsi al 1° luglio ed al 1° gennaio di ogni anno, l'elenco delle quote dovute dallo Stato tanto per semestralità quanto per interessi, a termini dell'articolo precedente.

Art. 8.

L'Istituto mutuante deve tenere un conto distinto per ogni partita in sofferenza, sul quale si annotano cronologicamente tutti gli aggravi, come spese, interessi di mora ed altro, e gli sgravi, come acconti ricevuti, ricuperi per cause diverse ed altro.

Art. 9.

I Comuni, i privati, le Società industriali e commerciali, gli Istituti di beneficenza, d'istruzione e di educazione e gli enti morali, aventi diritto al mutuo di favore, che, dopo aver riparato, ricostruito o costruito nuovamente a loro spese l'edificio distrutto o danneggiato, intendano ottenere il contributo diretto rateale dello Stato, di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, nella misura e nei limiti ivi indicati, dovranno, entro il 30 giugno 1921, presentare, agli intendenti di finanza delle rispettive Provincie, la domanda in carta libera.

Le domande, oltre alle indicazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'articolo 2 del presente decreto, deve contenere anche l'indica-

zione dell'importo del contributo che si chiede e del luogo in cui il pagamento deve effettuarsi.

Alla domanda devono allegarsi i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *f*), *g*), *h*), *i*), *m*), *n*) dell'art. 3 del presente decreto.

Le disposizioni di cui sopra sono applicabili anche a coloro che, a sensi dell'art. 33 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, avendo diritto al mutuo di favore e dopo costruito, ricostruito o riparato a loro spese l'edificio distrutto o danneggiato, intendano di ottenere il contributo diretto dello Stato in unica soluzione.

Allorchè il contributo diretto venga richiesto per lavori da eseguirsi ai sensi dell'art. 34 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, i documenti da allegarsi alla domanda saranno quelli di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *g*), *h*), *i*), *m*), *n*) dell'art. 3 del presente decreto.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*) e *f*) saranno, a cura e spese degli interessati, sottoposti al riscontro del genio civile, per gli accertamenti di cui all'art. 51 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518.

Gli intendenti di finanza, accertata la regolare documentazione delle domande, le rimettono alla Direzione generale del tesoro per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 10.

I privati danneggiati, i quali, ai sensi dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 154, intendano di ottenere, in luogo del contributo diretto o del mutuo di favore, i ricoveri stabili di cui all'art. 1, lettera *b*) del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056, dovranno farne entro il 30 giugno 1921, al Ministero dei lavori pubblici, a mezzo della competente Intendenza di finanza, domanda corredata dei documenti di cui al 4° comma del precedente art. 9, escluso, però, il progetto dei lavori di ricostruzione o nuova costruzione.

Il Ministero dei lavori pubblici trasmetterà l'istanza al Ministero del tesoro che, accertatane la regolarità, determinerà l'ammontare massimo del diritto a mutuo, e, provveduto agli adempimenti di cui al successivo art. 13, la restituirà al Ministero dei lavori pubblici che con proprio decreto provvederà alla cessione in proprietà di uno dei ricoveri stabili, il cui valore non potrà eccedere la metà della spesa necessaria per la ricostruzione o nuova costruzione, nei limiti di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, numero 1518.

Art. 11.

Qualora, al fine di ottenere la concessione del contributo diretto dello Stato o la assegnazione in luogo del contributo stesso o del mutuo di favore, di un ricovero stabile, il danneggiato dimostri il possesso legittimo del fabbricato danneggiato o distrutto, e, nel caso di ricostruzione dell'edificio su altra area, il possesso legittimo anche di quest'ultima, secondo le norme contenute negli articoli 1 e 2 della legge 19 giugno 1888, n. 5447, nell'avviso da affiggersi alla porta della casa comunale, a sensi dell'art. 2 sopracitato, dovrà espressamente indicarsi che il deposito del certificato della Giunta comunale e dell'atto di notorietà sono stati eseguiti al fine di ottenere il contributo diretto dello Stato o il ricovero stabile in luogo del contributo medesimo o del mutuo di favore.

Gli atti di legale opposizione alla concessione del contributo diretto o del ricovero stabile dovranno esser presentati, a mezzo di usciere, alla Direzione generale del tesoro entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso alla porta della casa comunale e nel Foglio degli annunzi legali.

Art. 12.

Per ottenere la gratuità degli atti di cui all'art. 51 del decreto Luogotenziale 5 novembre 1916, n. 1518, gli interessati debbono produrre un certificato in carta semplice del sindaco attestante che l'atto richiesto occorre per l'ammissione al mutuo o al contributo diretto dello Stato.

Per i certificati o estratti delle trascrizioni ipotecarie gli interessati dovranno produrre al conservatore delle ipoteche una copia della domanda di mutuo, vistata dall'Istituto mutuante.

Per gli atti di ogni specie dell'Istituto mutuante basterà una semplice domanda firmata dal direttore.

Gli uffici e gli ufficiali pubblici dichiarano, negli atti che rilasciano, lo scopo esclusivo al quale questi sono destinati.

Art. 13.

Appena eseguita la stipulazione del contratto di mutuo a somministrazione totale o rateale, l'Istituto mutuante denuncia alla competente agenzia delle imposte l'avvenuta concessione del mutuo medesimo.

Eguale denuncia fa il Ministero del tesoro prima di emettere il contributo diretto o dopo determinato l'ammontare massimo del diritto a mutuo, nel caso di cui all'art. 11 del presente decreto.

Le denuncie di cui sopra devono contenere le seguenti indicazioni:

1° cognome, nome e paternità della persona, o denominazione dell'ente cui sia stato concesso il mutuo o sia per essere accordato il contributo diretto dello Stato o il ricovero stabile;

2° ammontare del mutuo o del contributo diretto dello Stato, o valore del ricovero stabile;

3° descrizione catastale dell'edificio danneggiato o dell'area su cui sorgeva l'edificio distrutto, e, nel caso in cui il diritto a mutuo venga esercitato su altra area, anche la descrizione di questa.

L'agenzia delle imposte annota, secondo la loro data di presentazione, tutte le denuncie che le pervengano, sulla partita catastale corrispondente, e, nel caso in cui il diritto a mutuo venga esercitato su altra area, anche nella partita catastale di quest'ultima.

L'agenzia delle imposte rilascia all'ente denunciante un certificato da cui risulti la eseguita annotazione. Su tale certificato, deve altresì, dichiarare se sulla stessa partita catastale e per lo stesso titolo esistono o meno annotazioni precedenti. In caso affermativo l'agenzia delle imposte deve indicare all'ente richiedente anche gli estremi delle preesistenti annotazioni.

CARCANO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 82, del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'art. 13 del regolamento approvato col R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli e il suo Credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli nel 1° trimestre 1917 è risultato di L. 454,78 dagli accertamenti delle apposite Commissioni di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dello stesso giorno, n. 286;

Considerato che il detto prezzo medio è superiore a L. 450 e che perciò, durante il 2° trimestre 1917, le cartelle dovranno essere accettate alla pari in rimborso di mutui, a' termini delle citate disposizioni;

Determina:

Le cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli, durante il 2° trimestre 1917, e con effetto dal 1° del corrente mese, saranno accettate alla pari in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, 5 aprile 1917.

Il ministro
CARCANO.

FERROVIE DELLO STATO

Direzione generale (Servizio ragioneria)

ESERCIZIO 1916-1917

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DEL TRAFFICO

e loro confronto coi prodotti accertati nell'esercizio precedente, depurati dalle imposte erariali

22ª decade - dal 1° al 10 febbraio 1917.

	RETE			STRETTO DI MESSINA			NAVIGAZIONE		
	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Chilometri in esercizio	14,123 (1)	14,079 (1)	+ 44	28	28	—	608	608	—
Media	14,115	14,061	+ 54	28	28	—	608	608	—
Viaggiatori	12,500,000 —	9,051,566 71	+ 3,448,433 29	40,000 —	7,598 60	+ 32,401 40	30,000 —	47,512 32	— 17,512 32
Bagagli e cani	190,000 —	155,426 29	+ 34,573 71	800 —	464 21	+ 335 79	—	—	—
Merci a G. V. e P. V. acc.	6,500,000 —	3,892,562 07	+ 2,607,437 93	40,000 —	6,889 98	+ 33,110 02	10,000 —	18,167 41	— 8,167 41
Merci a P. V.	10,645,000 —	9,387,408 74	+ 1,257,591 26	44,200 —	7,631 47	+ 36,568 53	—	—	—
Totale	29,835,000 —	22,486,963 81	+ 7,348,036 19	125,000 —	22,584 26	+ 102,415 74	40,000 —	65,679 73	— 25,679 73
Prodotti complessivi dal 1° luglio 1916 al 10 febbraio 1917.									
Viaggiatori	203,800,000 —	151,067,173 06	+52,732,826 94	320,300 —	107,351 46	+ 212,948 54	1,131,700 —	1,198,102 36	— 66,402 36
Bagagli e cani	4,237,000 —	3,617,811 20	+ 619,188 80	8,650 —	4,652 47	+ 3,997 53	—	—	—
Merci a G. V. e P. V. acc.	152,085,000 —	76,909,207 92	+75,175,792 08	374,100 —	94,815 50	+ 279,284 50	294,800 —	316,052 09	— 21,252 09
Merci a P. V.	245,397,000 —	193,012,871 97	+52,384,128 03	351,450 —	124,058 74	+ 227,391 26	—	—	—
Totale	605,519,000 —	424,607,064 15	+180,911,935 85	1,054,500 —	330,878 17	+ 723,621 83	1,426,500 —	1,514,154 45	— 87,654 45

PRODOTTO CHILOMETRICO DELLA RETE.

	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Della decade	2,112 51	1,597 19	+ 515 32
Riassuntivo	42,898 97	30,197 50	+ 12,701 47

(1) Esclusi: la linea Cerignola stazione-città, ed i tronchi confine francese-Modane e Desenzano-Desenzano Lago.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 20 marzo 1917, in Alba, provincia di Genova, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 5 aprile 1917.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

COMUNICATO.

Con decreto Reale del 21 maggio 1908 fu costituito il Consorzio speciale di esecuzione delle opere di bonifica di prima categoria occorrenti alla sistemazione del colatore Grassaga, col nome di Consorzio Brian e con sede in San Donà di Piave (Venezia).

In seguito a tale costituzione fu compilato dalla Deputazione provinciale lo statuto consorziale che fu accettato senza osservazioni dalle assemblee del Consorzio Bella Madonna, compreso per intero nel perimetro della bonifica, e dei proprietari non consorziati o non appartenenti a Consorzi compresi per intero in tale perimetro con deliberazioni del 24 settembre 1916.

Il testo dello statuto così deliberato è stato, con decreto del 5 aprile 1917, n. 1405, approvato dal Ministero dei lavori pubblici, il quale ha introdotto alcune modificazioni agli articoli 3, 19, 30, 41 45, 61, 62, 67 ed ha soppresso l'art. 60.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Direzione generale dell'istruzione superiore

AVVISO.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43 del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 10 agosto 1910, n. 796, si rende noto che nel n. 13 del Bollettino ufficiale di questo Ministero in data 29 marzo 1916, è stato pubblicato il ruolo di anzianità dei professori ordinari e straordinari delle RR. Università e degli Istituti d'istruzione superiore, secondo la situazione al 1° gennaio 1917.

Per il ministro
MASI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione;

Si notifica, che ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

NUMERO di posizione	CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
550678	3.50 %	667901	Pucci Pilade fu Alessandro, domiciliato a Pisa. Vincolata . . .	L.	21 —
573938	»	730517	Fusco Eugenio fu Lorenzo, domiciliato a Minturno (Caserta). Vincolata . . .	»	136 50
»	»	730518	Tucciarone Filippo fu Angelo, domiciliato a Minturno (Caserta). Vincolata . . .	»	136 50
»	»	730519	Ciufo Raffaele fu Antonio, domiciliato a Minturno (Caserta). Vincolata . . .	»	136 50
503405	»	334463	Ionata Giovanni fu Alessandro, domiciliato in Agnone (Campobasso). Vincolata. . .	»	38 50

Roma, 31 marzo 1916.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione per rettifiche d'intestazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
492056	3.50 %	324027	70 —	Dalmazzo *Onorina* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Parola Giuseppina, dom. in Cuneo	Dalmazzo *Giovanna-Angela* fu Giuseppe, minore ecc. come contro
583118	»	226560	262 50	Gola Andrea fu Giovanni dom. in Torino, con usufrutto a *Faussone* Maria Anna, ossia Marianna fu *Gioachino* ved. di Gola Giovanni, dom. a Pino Torinese (Torino)	Gola Andrea fu Giovanni, dom. in Torino, con usufrutto a *Fausone* Maria Anna, ossia Marianna fu *Giacomo* ved. di Gola Giovanni, dom. come contro
»	»	226559	262 50	Gola Giuseppina fu Giovanni ved. di Gene o Felice, dom. a Torino, con usufrutto a *Faussone* Maria Anna, ossia Marianna fu *Gioachino*, ved. di Gola Giovanni. domiciliata in Pino Torinese (Torino)	Gola Giuseppina fu Giovanni ved. di Genero Felice, dom. a Torino, con usufrutto a *Fausone* Maria Anna, ossia Marianna fu *Giacomo* ved. di Gola Giovanni, dom. a Pino Torinese (Torino)
578091	5 % P. N.	26522	900 —	Mariani Federico, America, Guglielmina, fu Gugliemo, minori sotto la patria potestà della madre *Marelli* Barbara fu Giacinto, ved. di Mariani Guglielmo rimaritata a Buono Carlo, domiciliata a Menaggio (Como); con usufrutto a *Marelli* Barbara fu Giacinto, ved. ecc., ecc.	Mariani Federico, America, Gugliemina, fu Guglielmo, minori sotto la patria potestà della madre *Barelli* Barbara ecc., come contro; con usufrutto a *Barelli* Barbara, ecc., ecc.
560889	3.50 %	751350	28 —	*Biancheri* Caterina di Antonio, moglie di Vesco Giuseppe Luigi, domiciliata in San Remo (Porto Maurizio)	*Bianchi* Caterina di Antonio, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

SI DIFFIDA

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non steno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 marzo 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

Il sig. Tamborrelli Giovanni fu Pasquale ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 154 ordinale, mod. 3-C. P. N., statagli rilasciata dalla succussale di Caserta del Banco di Napoli in data 5 marzo 1917, in seguito alla presentazione di titoli del prestito nazionale 5 0[0 del capitale nominale di L. 39.800, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, nonchè del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 313, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Tamborrelli Giovanni fu Pasquale i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 aprile 1917.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

Il signor Provaglio Leonida fu Paolo ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 2097 ordinale, mod. 3-C. P. N., statagli rilasciata dalla sede della Banca d'Italia, di Torino, in data 22 febbraio 1917, in seguito alla presentazione di quattro obbligazioni del prestito nazionale 5 0/0 del capitale complessivo di L. 400, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, nonchè del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 313, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al sig. Provaglio Leonida fu Paolo i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 aprile 1917.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il signor presidente degli Ospedali riuniti di Napoli ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 614 ordinale, n. 5055 di protocollo e n. 49.381 di posizione, stata rilasciata dall'Intendenza di finanza di Napoli in data 28 agosto 1911 a favore di Zuccalà Vincenzo Maria fu Giuseppe, in seguito alla presentazione di un certificato nominativo della rendita complessiva di L. 90-84 cons. 3,75-3,50 0[0, di nuda proprietà.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al sig. Forino Giovanni fu Michele, quale tesoriere della Santa Casa degli Incurabili di Napoli, il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 marzo 1917.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 7 aprile 1917, in L. 134,00.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

R. decreto 30 agosto 1914, decreti Ministeriali 1° settembre 1914, aprile. 29 giugno e 22 ottobre 1915

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 6 aprile 1917, da valere fino al giorno 10 aprile 1917.

Franchi	123 07
Lire sterline	33 77 1[2
Franchi svizzeri	135 66 1[2
Dollari	7 11
Pesos carta	3 06 1[4
Lire oro	134 —

PARTE NON UFFICIALE

Cronaca della guerra

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *7 aprile 1917* — (Bollettino di guerra n. 683).

Lungo tutta la fronte azioni intermittenti delle artiglierie ostacolate dal mal tempo che imperversa nel teatro delle operazioni.

Nel pomeriggio del 5 il nemico fece brillare una grossa mina presso un nostro posto avanzato sulla seconda cima del Colbricon, senza peraltro causarci nè vittime nè danni.

Sul Carso la notte scorsa a nord di Boscomalo un nostro piccolo riparto in ricognizione occupò di sorpresa, affermandovisi, un posto avanzato del nemico, in parte uccidendone in parte catturandone il presidio.

Cadorna.

Comando supremo, *8 aprile 1917* — (Bollettino di guerra n. 684).

Consuete azioni delle artiglierie. La nostra eseguì tiri su impianti militari presso Mori (Valle Lagarina).

Nella scorsa notte nostri velivoli rovesciarono circa una tonnellata di esplosivo su baraccamenti e depositi nemici presso Rifemberga e Mesari nella Valle della Branizza (Frigido). Fatti segno a violento fuoco delle batterie controaerei nemiche, rientravano incolumi alle loro basi.

Stamani una squadriglia di idrovolanti nemici compiva una incursione sulla zona di Monfalcone. Uno di essi, colpito dal fuoco delle nostre artiglierie, precipitava presso Cassegliano. Entrambi gli aviatori rimasero uccisi.

Cadorna.

Settori esteri.

Le ultime quarantott'ore non sono state caratterizzate da nessun combattimento importante nel settore orientale.

Sull'entusiasmo russo per la guerra, un telegramma da Mosca informa che la partenza pel fronte delle prime truppe dopo avvenuta la rivoluzione ha dato luogo a commoventi dimostrazioni.

Gli operai distribuirono ai soldati parecchie migliaia di rubli.

Lungo il percorso dalle caserme alla stazione le musiche suonavano la Marsigliese.

Telegrafano da Londra che da fonte attendibile è stata ricevuta la notizia che truppe turche sono state impiegate per reprimere una rivolta e disordini a Monaco di Baviera.

La necessità di tenere truppe turche in Germania e in Austria è una prova sempre più evidente dello stato d'animo di quelle popolazioni, stanche, sfiduciate sull'esito della lotta.

Nel settore occidentale, ad ovest e a nord-ovest di Saint-Quentin, gl'inglesi hanno compiuto notevoli progressi malgrado una forte resistenza nemica.

A sud-ovest ed a sud i francesi hanno avanzato in modo che essi tengono ora l'altipiano sul quale è situato Ursillers, e più a nord sono penetrati nei sobborghi stessi della città.

Anche a sud-est di Arras e a nord-est di Soissons gli anglo-francesi hanno guadagnato altro terreno, occupando trincee e posti fortificati tedeschi.

A proposito degli atti vandalici commessi dai tedeschi in Piccardia, osserva un comunicato da Londra che la informazione lanciata dalla radiotelegrafia tedesca, circa la distruzione da parte dei cannonieri inglesi e francesi di chiese e villaggi, non ha bisogno di

essere confutata, ma fornisce l'occasione per ricordare le operazioni delle autorità tedesche a Liegi e Dinant e il sacco di Lovanio e di altre innumerevoli città e villaggi.

In Macedonia non vi sono state ieri e ier l'altro azioni di fanteria, ma solamente violenti bombardamenti tra il Vardar e il lago di Doiran.

Egualmente in Rumenia non si è prodotto alcun fatto nuovo da spostare la situazione strategica dei belligeranti.

Tutti i tentativi austro-tedeschi nelle regioni di Jacobeni, di Cuslea-Cotolung e di Monestirka-Kackenoul sono stati respinti dai russo-rumeni.

Nel settore caucasico, com'è noto, i russi, dopo di avere occupato stabilmente Hanikin, nonostante i turbini di neve e l'accanita resistenza nemica, hanno preso contatto con le forze inglesi.

Queste hanno incontrato sul Diala forti contingenti turchi, che hanno ricacciato dalle posizioni ove avevano tentato di fermarsi, e, progredendo, hanno occupato altre importanti località sulle due rive del fiume.

Un comunicato ufficiale da Londra informa di una incursione d'idrovolanti inglesi su Zeebrugge, su Gand e su Bruges e dei conseguenti danni arrecati, non che del siluramento di due torpediniere nemiche al largo di Zeebrugge.

Mandano da Copenaghen e da Perpignano (Francia) che sottomarini tedeschi hanno affondato un piroscafo norvegese ed uno americano, senza preavviso.

Telegrafano da Washington che l'equipaggio della cannoniera tedesca *Cormoran* ha fatto saltare in aria la nave piuttosto che consegnarla alle autorità nord-americane.

Sulla guerra nei vari settori l'*Agenzia Stefani* comunica:

WASHINGTON, 7. — La cannoniera tedesca *Cormoran*, internata a Juan Santa, è saltata in aria, distrutta dal suo stesso equipaggio, che si è rifiutato di consegnarla alle forze nord-americane.

Due sottufficiali tedeschi e cinque marinai dell'equipaggio sono rimasti uccisi dall'esplosione.

Venti ufficiali, dodici sottufficiali e 321 marinai sono stati fatti prigionieri.

BASILEA, 8. — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte orientale. — Nei Carpazi boscosi e in Galizia orientale viva attività di riparti di ricognizione. Nessun altro avvenimento importante.

Fronte sud-orientale. — Situazione immutata.

PIETROGRADO, 8. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte occidentale. — A sud-est di Brzezany il nemico attaccò per due volte le nostre posizioni, ma fu ogni volta respinto.

Un'offensiva nemica con forze ascendenti a circa un battaglione effettuata nella regione a sud-ovest di Tomnatik fu respinta dal nostro fuoco di fucileria e di mitragliatrici.

Sul resto del fronte fuoco reciproco ed esplorazioni di pattuglie.

Mar Nero. — Una nostra torpediniera ha sbarcato un distaccamento presso la foce del fiume Termens, 55 verste ad est di Samsoun. Tale distaccamento ha incendiato un posto di osservazione turco. La stessa torpediniera ha catturato e condotto a Trebisonda dieci velieri con carico prezioso. Nella regione del Bosforo un nostro sottomarino ha distrutto un veliero.

BASILEA, 8. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte occidentale. — In prossimità della costa e a Wytschaete forti distaccamenti di ricognizione nemici avanzarono su parecchi punti contro le nostre posizioni, dopo una violenta preparazione di artiglieria. Li respingemmo, a sud-est di Ypres, dinanzi ai nostri ostacoli con corpo a corpo.

Sul fronte dell'Artois l'attività di combattimento fu più debole degli ultimi giorni.

Nella regione della Somme il nemico (non potemmo accertare se i francesi o gli inglesi) effettuò un violento fuoco contro Saint Quentin.

Un nuovo tentativo francese di guadagnare terreno presso Laffaux non riuscì sotto il nuovo fuoco.

Sull'Aisne e nella Champagne occidentale il fuoco di artiglieria e la lotta di mine furono più vivi su qualche settore.

Fronte orientale. — Fronte del principe Leopoldo di Baviera. — Salvo un fuoco più vivo ad intervalli presso Illouxt, ad ovest di Loutsk e sulla Zlota Lipa nessun avvenimento importante.

Fronte dell'arciduca Giuseppe. — Nei Carpazi boscosi fortunate incursioni di nostre truppe d'assalto distrussero le posizioni russe in numerosi punti.

Gruppo del maresciallo Mackensen. — Nessun cambiamento.

Fronte macedone. — Sulla riva orientale del Vardar il nostro fuoco di distruzione respinse un attacco inglese.

PARIGI, 8. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

In Belgio, truppe francesi penetrarono in due punti nelle posizioni nemiche nella regione di Lombaertzyde. Trovarono numerosi cadaveri tedeschi nelle trincee colpite dai tiri delle artiglierie.

Un tentativo tedesco contro un piccolo posto francese a sud del Canale di Paschendaele fu respinto a colpi di granate.

Dalla Somme all'Aisne azioni intermittenti di artiglierie e scontri di pattuglie in diversi punti del fronte.

Nei Vosgi un colpo di mano tedesco contro una nostra trincea nella regione di Celles è stato facilmente respinto.

Un altro tentativo verso Largintzen (Alsazia) costò perdite ai tedeschi senza alcun risultato.

Ovunque altrove notte calma.

PARIGI, 8. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Durante la giornata nessuna azione di fanteria sull'insieme del fronte.

Lotta di artiglieria violento in certi settori tra la Somme e l'Oise e in Champagne.

Nella giornata del 7 i tedeschi hanno lanciato 1200 granate su Reims; un borghese è stato ucciso e tre feriti.

La notte scorsa aeroplani tedeschi hanno lanciato bombe su Belfort. Nè perdite, nè danni.

LONDRA, 8. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:

Nella regione della strada Bapaume-Cambrai facemmo progressi considerevoli durante la notte su un fronte di circa tremila yards, a nord del villaggio di Louverval.

Nostri elementi penetrarono nelle linee nemiche durante la notte in parecchi punti e fecero parecchi prigionieri.

Nell'incursione a sud-est di Ypres facemmo prigionieri diciotto tedeschi e trovammo le trincee nemiche gravemente danneggiate dal nostro fuoco.

Parecchi nostri velivoli effettuarono ieri e nella notte di ieri parecchie spedizioni di bombardamento.

Furono lanciate numerose granate su aerodromi, trasporti e

batterie in azione con buoni risultati. In un aeredromo tedesco tre hangars e forse un quarto distrutti. Anche un gruppo di edifici vicini fu colpito. Vennero attaccati con mitragliatrici anche treni nemici.

Un pallone osservatore tedesco fu attaccato e distrutto.

LE HAVRE, 8. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito belga dice:

Su tutto il fronte dell'esercito belga è continuata l'azione dell'artiglieria tanto di giorno come di notte.

BASILEA, 8. — Si ha da Sofia: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte macedone. — Tra il Varda e il lago di Doiran nel pomeriggio abbastanza violento fuoco di artiglieria nemica che si è cambiato verso sera in un tiro a raffiche. Il nemico non ha intrapreso nessun'azione di fanteria.

Sul resto del fronte debole attività di artiglieria.

Fronte della Romenia. — Debole fuoco di artiglieria ad est di Tulcea.

PARIGI, 8. — Un comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Esercito d'oriente. — Il 7 nessun avvenimento importante sul fronte degli eserciti alleati in Oriente.

Aviatori britannici hanno bombardato le istallazioni nemiche di Hudovo, nella valle del Vardar, e di Gestovo, a nord-ovest del lago di Doiran.

PIETROGRADO, 8. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte romeno. — Un'offensiva del nemico nella regione Monestirka-Kackenoul, venti verste a sud di Oxna, fu respinta dalle truppe rumene.

JASSY, 8. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito romeno dice:

Il nemico ha pronunciato un attacco in direzione del tunnel dietro la strada della valle Poutna-Jacobeni. L'attacco è stato respinto ed il nemico si è ritirato in fretta sulle sue antiche posizioni. Nelle altre sezioni del fronte niente d'importante da segnalare eccetto un bombardamento con artiglieria pesante e leggiera che si è svolto nella regione Cuslea-Cotolung e sulla collina di Bugeac.

Velivoli francesi hanno lanciato per due volte grosse bombe sulle batterie della collina di Bugeac.

PIETROGRADO, 8. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte del Caucaso. — Fuoco reciproco e ricognizioni di esploratori.

COPENAGHEN, 8. — Il piroscafo norvegese *Camilla*, carico di grano per la Commissione di soccorso per il Belgio, è stato affondato al largo di Jaedern, senza preavviso. Vi sono nove superstiti.

LONDRA, 8. — Un comunicato dell'Ammiragliato dice:

Nella notte dal 7 all'8 nostri idrovolanti hanno attaccato il molo di Zeebrugge lanciandovi numerose granate. Anche i depositi di munizioni di Gand e di Bruges sono stati attaccati. Tutti gli apparecchi sono tornati incolumi.

La stessa notte, durante altre operazioni, sono state silurate due torpediniere tedesche al largo di Zeebrugge; una è affondata; la sorte dell'altra è sconosciuta, ma certo essa è rimasta gravemente danneggiata. Noi non abbiamo subito alcuna perdita.

PERPIGNANO, 9. — Un sottomarino tedesco ha silurato un vapore americano a venti miglia da Banyuls-sur-Mer senza preavviso. L'equipaggio di trentun uomini è stato salvato. Una barca con quindici uomini è giunta a Cerbère. Un canotto con sedici uomi, fra cui il capitano e un ufficiale, ha raggiunto Banyuls. Fra i marinai naufraghi si trovano due spagnoli.

Il battello da pesca *Port Vendres* si è recato a tutto vapore verso il luogo ove il piroscafo nord-americano era stato silurato, ma questo era già affondato.

BASILEA, 9. — Si ha da Costantinopoli: Un comunicato ufficiale, in data 8 corr., dice:

Nessun avvenimento importante da segnalare, eccetto scaramuccie sul fronte del Caucaso.

Le potenze dell'Intesa
al Governo degli Stati Uniti

S. M. il Re d'Italia ha diretto al presidente degli Stati Uniti il seguente telegramma:

« La giustizia della causa per la quale popoli liberi dell'Europa combattono una lotta suprema, ha avuto la più solenne sua consacrazione dalla generosa e illuminata decisione che, sotto la sapiente guida di V. E., il popolo degli Stati Uniti d'America ha testè deliberata. L'Italia, fedele ai principî che hanno presieduto al suo risorgimento nazionale e alla conquista della sua indipendenza, ha preso le armi contro quegli Stati che rappresentano appunto la negazione della libera convivenza delle nazioni. Quei principî stessi sono gloria comune della grande Repubblica Nord-Americana e della nazione italiana e la fratellanza delle armi che in nome di esse stringerà ormai i due popoli sarà base incrollabile di salda operosa amicizia, ed arra sicura del trionfo che non può mancare ai combattenti per la causa della civiltà e del diritto.

« VITTORIO EMANUELE ».

S. E. il presidente del Senato:

« Nel giorno in cui la gloriosa bandiera degli Stati Uniti d'America sventola, insieme ai vessilli dell'Europa liberale, nell'affermazione e nella difesa dei sacri diritti dell'umanità e della libertà di tutti i popoli, sicuro d'interpretare il pensiero del Senato italiano, esprimo a V. E. magnifico assertore della missione civile del grande popolo americano, i sentimenti di ammirazione e di fede nel trionfo di quei principî che ispirarono la Monarchia di Savoia e l'indipendenza nazionale italiana.

« Il presidente del Senato
« *Manfredi* ».

S. E. il presidente della Camera dei deputati, on. Marcora:

« La storica parola con la quale vi siete eretto a vindice della civiltà, le cui conquiste non possono per niuna vicenda essere mai revocate, afferma l'altezza morale di un popolo che nella piena coscienza del diritto umano ne compie liberamente la suprema rivendicazione.

In nome del popolo italiano, erede delle secolari tradizioni del diritto, in nome dell'Assemblea che lo rappresenta e in nome mio personale, sicuro che il nuovo contributo di forze, di idee e di fede costituisce per gli alleati affermazione solenne di nuovi doveri e impegno d'onore di raggiungere ad ogni costo l'intento comune, plaudo all'atto generoso che nella tutela del diritto offeso congiunge al verdetto sereno della giustizia la severa sanzione della storia.

« *Giuseppe Marcora* ».

S. E. il ministro degli affari esteri, on. Sonnino, al segretario di Stato nord-americano Lansing:

« Sono lieto di rendermi interprete presso la E. V. del plauso e della ammirazione con cui l'intera nazione italiana ha salutato l'entrata in guerra degli Stati Uniti d'America. Nella aspra lotta per la salvezza della civiltà moderna, a cui, insieme agli alleati, tende ogni sforzo il popolo italiano anelante alla propria integrazione e sicurezza nazionale col sacrificio e col sangue dei suoi figli, tra gli erti ostacoli del fronte montuoso, non poteva mancare la partecipazione della Repubblica nord-americana in omaggio a quei principii immortali di libertà e di giustizia che il Governo federale ha con tanta efficacia proclamati.

Sonnino ».

***

Il Re Giorgio d'Inghilterra ha inviato il seguente dispaccio al presidente Wilson:

« Desidero a nome dell'Impero, porgervi, dal fondo del cuore, le mie felicitazioni in occasione dell'entrata degli Stati Uniti d'America nella guerra, pei grandi ideali così nobilmente indicati nel vostro discorso al Congresso. I risultati morali, non meno di quelli materiali, di questa dichiarazione nazionale sono incalcolabili, e la civiltà stessa sarà profondamente debitrice alla decisione, cui il popolo della grande Repubblica è giunto, nel momento della più grande crisi della storia del mondo ».

Il Primo ministro Lloyd George ha ricevuto alcuni giornalisti americani, ai quali, a nome del Gabinetto imperiale di guerra, ha dettato il seguente Messaggio rivolto al popolo americano:

« Con un solo tratto l'America è divenuta una potenza mondiale, in un senso nel quale non lo era mai stata prima. Essa ha atteso, per trovare una causa che fosse degna delle sue tradizioni. Il popolo americano sospese la sua azione fino a quando non fu pienamente convinto che la lotta non era una sordida e tumultuosa corsa al potere e pei possedimenti territoriali, ma una pugna disinteressata per abbattere una sinistra cospirazione contro i diritti e la libertà dell'umanità.

Una volta acquistata questa convinzione, la grande Repubblica dell'ovest si è lanciata nella arena ed è oggi schierata a fianco delle democrazie europee, che, percosse e insanguinate dopo tre anni di una spaventova lotta, continuano a combattere il nemico più selvaggio che abbia mai minacciato la libertà del mondo.

Le ardenti frasi del nobile discorso presidenziale illuminano l'orizzonte e rischiarano di una luce più viva che mai lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere. Tre di queste frasi spiccheranno, in rilievo eterno, nella storia di questa crociata.

La prima è che il mondo deve essere riservato alla democrazia; la seconda è che la minaccia per la pace e la libertà risiede nella esistenza di Governi autocratici sostenuti da forze interamente organizzate e controllate dalla loro volontà e non da quella dei loro popoli; la terza frase, che corona tutte le altre, è quella nella quale il presidente dichiara che un saldo concerto per la pace non potrebbe essere mantenuto che dall'associazione delle nazioni democratiche.

Queste parole rappresentano la fede che ispira e sostiene il nostro popolo in mezzo ai terribili sacrifici che ha fatto e si dispone a fare. Il nostro popolo crede anch'esso che l'unione e la pace dell'umanità non possono riposare che sulla democrazia, che sul diritto di coloro che sono sottoposti all'autorità ad avere una voce nel loro Governo, che sul rispetto dei diritti e delle libertà delle nazioni grandi e piccole, che sulla sovranità universale del diritto pubblico.

Di tutte queste cose l'autocrazia militare prussiana è nemica implacabile.

Il Gabinetto imperiale di guerra, rappresentante tutti i popoli e le nazioni dell'Impero britannico, mi incarica di salutare in loro nome il coraggio e lo spirito cavalleresco che ispirano al popolo degli Stati Uniti di consacrare tutte le sue risorse al servizio della più grande causa che sia mai stata oggetto degli sforzi dell'umanità ».

Il presidente Wilson al presidente Poincaré

Il presidente Wilson ha risposto al telegramma del presidente Poincaré col telegramma seguente:

« In questa ora critica nella quale i destini dell'umanità civile sono in sospeso, è stato per me motivo di soddisfazione e di gioia ricevere le vostre felicitazioni per la decisione che il mio paese è stato costretto a prendere contro la politica spietata e i procedimenti della Germania imperialista.

Ci riesce gratissimo che la Francia, che si è tenuta fianco a fianco con noi, uomini del mondo occidentale, nella nostra lotta per la indipendenza, ci auguri oggi il benvenuto nelle file di coloro che combattono per la difesa della libertà e dei diritti dell'umanità. Eccoci sorti come campioni delle nobili democrazie i cui progetti ed atti contribuiranno a perpetuare i diritti e l'indipendenza degli uomini e tutelare i veri principî delle libertà umane.

A nome del popolo americano saluto voi e i vostri illustri compatriotti ».

Proclama di guerra degli Stati Uniti

L'*Agenzia Stefani* comunica:

WASHINGTON, 7. — Il presidente Wilson ha emanato il seguente proclama:

« Atteso che il Congresso degli Stati Uniti, nell'esercizio dell'autorità costituzionale di cui è investito, ha deliberato con risoluzione congiunta del Senato e della Camera dei rappresentanti recante la data odierna che lo stato di guerra fra gli Stati Uniti e il Governo Imperiale tedesco, che è stato imposto agli Stati Uniti, è stato con essa formalmente dichiarato;

Atteso che la sezione 4067 degli statuti riveduti stabilisce quanto segue: Tutte le volte che vi è una guerra dichiarata fra gli Stati Uniti e qualunque nazione o Governo estero, o che un'invasione o incursione saccheggiatrice è perpetrata, tentata o minacciata contro il territorio degli Stati Uniti da una nazione o Governo estero qualsiasi, il presidente fa la proclamazione pubblica dell'avvenimento e tutti i cittadini nativi, o nazionali o sudditi della nazione o del Governo nemici, di sesso maschile di 14 anni e più che si trovano negli Stati Uniti senza essere naturalizzati, saranno suscettibili e passibili di essere presi, trattenuti e deportati come nemici stranieri; il presidente è autorizzato in tale circostanza, con un proclama in proposito o con altri atti pubblici a prescrivere la condotta da osservarsi dagli Stati Uniti al riguardo degli stranieri così caduti sotto l'impero della legge e a decretare il sistema di coscrizione cui saranno sottoposti e i casi in cui sarà loro consentito di risiedere e sotto quali garanzie, a decretare la deportazione di coloro ai quali sarà vietata la residenza negli Stati Uniti e che rifiutassero o trascurassero di andarsene e a stabilire ogni disposizione ritenuta necessaria nelle circostanze e per la pubblica sicurezza;

Atteso che le sezioni 4068, 4069 e 4070 degli statuti riveduti contengono altre disposizioni relativamente agli stranieri nemici;

Ora, in conseguenza di ciò,

Io, Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti d'America, proclamo col presente, a chiunque spetta, che lo stato di guerra esiste fra gli Stati Uniti e il Governo imperiale tedesco; e ingiungo specialmente a tutti i funzionari civili e militari degli Stati Uniti di adoperarsi con vigile zelo nella esecuzione delle misure derivanti da questo stato di guerra, e per di più rivolgo premuroso appello a tutti i cittadini americani affichè, con piena devozione al paese, essi consacrino tale devozione basata sui principî di libertà e di giustizia a mantenere le leggi del paese e a dare volentieri appoggio senza riserva alle misure che le autorità costituzionali potranno adottare per proseguire la guerra fino al successo finale ed ottenere una pace sicura e giusta e agire sotto gli ordini e in virtù

dell'autorità che mi conferiscono la costituzione degli Stati Uniti e le suddette sezioni degli statuti riveduti.

Inoltre col presente, proclamo ed ingiungo che la condotta da osservarsi da parte degli Stati Uniti a riguardo di tutti i cittadini nativi, abitanti e sudditi della Germania, di sesso maschile, e dell'età di 14 anni o più, che si trovino sul territorio degli Stati Uniti senza essere realmente naturalizzati e che sono denominati « nemici stranieri » per gli scopi di questo proclama e in conformità delle sezioni summenzionate, sarà la seguente:

È fatta ingiunzione a tutti gli stranieri nemici di tenere un'attitudine pacifica riguardo agli Stati Uniti, di guardarsi dai delitti contro la sicurezza pubblica, di guardarsi dal violare le leggi degli Stati Uniti, e degli Stati e territori dei detti Stati Uniti, di guardarsi dall'abbandonarsi ad atti di reale ostilità, dal dare informazioni o dall'assistere i nemici degli Stati Uniti. Essi dovranno obbedire strettamente ai regolamenti che, in conformità del presente, potranno, di tempo in tempo, essere promulgati dal presidente.

Fino a quando essi si condurranno in conformità delle leggi, non saranno disturbati nè nel pacifico compimento delle loro occupazioni nè nella loro esistenza. Sarà accordata loro la considerazione dovuta a tutte le persone pacifiche e rispettose delle leggi, astrazion fatta dalle restrizioni che possono essere necessarie per la loro propria protezione e per la sicurezza degli Stati Uniti. E verso questi stranieri nemici che si conducono in conformità delle leggi, tutti i cittadini degli Stati Uniti hanno ordine di osservare un'attitudine pacifica e di trattarli con tutta l'amicizia che può essere compatibile col lealismo e la fedeltà verso gli Stati Uniti.

E tutti gli stranieri nemici che non si condurranno come qui è ingiunto, oltre alle penalità prescritte dalla legge, saranno passibili di costrizione, o dovranno dare garanzie o dovranno lasciare gli Stati Uniti nel modo previsto dalle sezioni 3069, 4070 degli statuti riveduti e dai regolamenti formulati e promulgati dal presidente.

E in conformità dell'autorità di cui sono investito, dichiaro col presente di stabilire i seguenti regolamenti, che considero necessari nelle circostanze e per la sicurezza pubblica:

1. In nessun luogo un suddito nemico non può mai avere in suo possesso armi da fuoco, istrumenti di guerra o parti separate, nè munizioni, mitragliatrici, strumenti per attutire il rumore delle armi da fuoco, nè esplosivi o prodotti usati nelle manifatture degli esplosivi.

2. Un suddito nemico non potrà avere in suo possesso in ogni luogo o tempo, nè adoperare apparecchi di aviazione o di aeronautica, nè apparecchi radiotelegrafici, o mezzi qualsiansi di trasmettere segnali, nè una qualsiasi specie di codici cifrati, libri, giornali, documenti scritti o stampati in linguaggio cifrato o che possano contenere scritti vergati mediante l'inchiostro invisibile.

3. Ogni oggetto trovato in possesso di un suddito nemico in violazione dei suddetti regolamenti sarà soggetto a sequestro da parte degli Stati Uniti.

4. Un suddito nemico non potrà avvicinarsi nè trovarsi a meno di un miglio e mezzo da un campo, forte, arsenale, aerodromo, federale o di uno Stato, o d'una nave o cantiere marittimo della flotta, o d'una fabbrica o laboratorio per munizioni o per materiali da guerra o per ogni altro prodotto adoperato dall'esercito o dalla marina.

5. Un suddito nemico non potrà scrivere, stampare o pubblicare alcun attacco o minaccia contro il Governo o la politica degli Stati Uniti o contro la persona o i beni di qualunque individuo addetto ai servizi militari, navali e civili degli Stati Uniti o dei vari Stati o territori o del distretto della Columbia, o delle Amministrazioni municipali che ne fanno parte.

6. Un suddito nemico non potrà commettere nè provocare alcun atto ostile contro gli Stati Uniti nè dare informazioni, aiuto o assistenza ai nemici degli Stati Uniti.

7. Un suddito nemico non potrà risiedere nè continuare a risiedere nè trattenersi nè penetrare in qualunque località che in qualsiasi momento il presidente, con atto del potere esecutivo, abbia a decretare zona proibita, e il fatto che un suddito nemico vi risieda sarà considerato come costituente un pericolo pubblico per la tranquillità e la sicurezza degli Stati Uniti, salvo che il permesso ne sia stato accordato dal presidente, o mediante l'osservanza delle varie restrizioni e condizioni che il presidente potrebbe imporre.

8. Ogni suddito nemico che a buon diritto il presidente ritenga occupato ad aiutare o ad essere sul punto di aiutare il nemico, o che, insomma, costituisca un pericolo pubblico per la tranquillità e la sicurezza degli Stati Uniti, o che abbia violato o che sia sul punto di violare i suddetti regolamenti sarà deportato in qualunque località designata dal presidente con ordine del potere esecutivo e non se ne muoverà più senza permesso; o abbandonerà gli Stati Uniti se il presidente gliene darà l'ordine.

9. Nessun suddito nemico lascerà gli Stati Uniti senza avere preventivamente ricevuto l'autorizzazione del presidente, salvo che non ne abbia l'ordine da un magistrato in base agli articoli 4069 e 4070 degli statuti riveduti.

10. Nessun suddito nemico sbarcherà, nè entrerà negli Stati Uniti, se non conformandosi alle restrizioni previste e recandosi nelle località che il presidente avesse a designare.

11. Se sarà necessario per impedire la violazione dei suddetti regolamenti sarà tenuta nota di tutti i sudditi nemici.

12. Ogni suddito nemico che si creda a buon diritto occupato ad aiutare il nemico o ad essere sul punto di aiutarlo, o che essendo in libertà costituisca un pericolo per la tranquillità e sicurezza pubblica, o che violi o tenti di violare i regolamenti che il presidente avesse a promulgare, come pure ogni legge penale degli Stati Uniti e dei vari Stati o territorî americani, sarà passibile di arresto sommario da parte del commissario di polizia, dei suoi delegati o di ogni altro funzionario che il presidente designasse e rinchiuso in una prigione penitenziaria, nella cella di un campo militare, o in ogni altro luogo di detenzione che il presidente avesse a designare ».

Questo proclama e le sue disposizioni si applicheranno a tutti i territori e alle acque territoriali o insulari dipendenti dalla giurisdizione degli Stati Uniti.

***

WASHINGTON, 7. — Il presidente Wilson ha pubblicato la seguente dichiarazione:

« I principî che ispirano i progetti di legge presentati dal Dipartimento della guerra ai Comitati militari del Senato e della Camera dei rappresentanti hanno la mia piena approvazione e i loro particolari specifici sono l'espressione dei consigli giudiziosi degli ufficiali del Dipartimento della guerra.

Tali progetti propongono la coscrizione delle forze necessarie per far fronte al pericolo attuale mettendo l'esercito regolare e la guardia nazionale sul piede di guerra e aggiungendovi le forze supplementari che saranno necessarie, in modo che l'esercito nazionale comprenderà tre elementi: esercito regolare, guardia nazionale e forze denominate « addizionali », per le quali la coscrizione dei primi cinquecentomila uomini sarà decretata immediatamente e quella di altri contingenti della medesima entità sarà decretata ulteriormente a seconda dei bisogni.

Affinchè tutte queste truppe formino un solo esercito il periodo di servizio dei tre gruppi sarà il medesimo e sarà fissato per il periodo del pericolo.

Gli uomini necessari per l'esercito regolare e la guardia nazionale saranno ottenuti, come avviene attualmente, mediante arruolamenti volontari, fino a che il presidente ritenga essere desiderabile un sistema di coscrizione combinato con l'estrazione a sorte

Frattanto le forze addizionali saranno reclutate mediante l'estrazione a sorte tra gli uomini dai 19 ai 25 anni, stabilendosi che i contingenti da fornirsi dai varî Stati siano proporzionati alla popolazione.

Questi progetti di legge non mirano a risolvere la questione della politica militare permanente del Paese soprattutto perchè in questi tempi di ansie e di turbamenti non possiamo formarci una idea precisa dei nostri bisogni militari permanenti, nè del miglior mezzo per organizzare un saggio sistema militare pel tempo di pace.

Il mondo spera che quando la guerra europea sarà terminata potranno essere prese disposizioni per risolvere numerose questioni che sinora sembravano render necessario l'armamento delle nazioni, e che, con qualche mezzo logico e giusto, la pace del mondo potrà essere mantenuta mercè la cooperazione delle forze delle grandi nazioni, in quel modo che sarà giudicato necessario per preservare la pace e la libertà del mondo.

Quando queste disposizioni per la pace permanente saranno state prese, potremo determinare i nostri bisogni militari e adattare la nostra preparazione militare secondo i sistemi di un mondo organizzato per la giustizia e la democrazia.

I progetti di legge attuali sono dunque adattati alla situazione presente, ma essi sono stabiliti su basi che ci permettano di continuare ad applicarli in tutto o in parte quando l'attuale crisi sarà passata ».

IN LIBIA

ROMA, 8. — Il Ministero delle colonie comunica:

Nonostante il fiero colpo inflitto ai ribelli di El Baruni nei combattimenti di El Gedid ed Agila del 16 e 17 gennaio scorso, si raccolsero altri gruppi intorno ad Agila, costituendo una minaccia per i nostri sudditi nella zona di Zuara. Per prevenire ogni offesa il governatore della Tripolitania ordinò al generale Cassinis di assumere il comando delle truppe dislocate a Zuara e marciare contro i nuovi nuclei ribelli per batterli e disperderli.

La nostra colonna muoveva all'alba del 5 corrente, da Genan ben Nasib, località a sud-est di Zuara, contro le mehalle di El Baruni, puntando su Agila.

I ribelli, valutati a circa 5000, furono attaccati nelle basi di Dorania a sud-ovest di Agila; battuti volsero disordinatamente in fuga, lasciando in nostre mani importante bottino di guerra consistente in 40 cofani di artiglieria, molti fucili e cartucce, una bandiera ottomana e numeroso bestiame.

Perdite nemiche 206 morti accertati ed imprecisato numero di feriti.

Perdite nostre molto lievi.

All'azione cooperarono efficacemente una nostra unità navale e una sezione di aeroplani.

Dopo il combattimento, la nostra colonna attraversò l'oasi di Agila distruggendo il campo nemico e pernottò a Cars Tellil a nord di Agila.

Il contegno degli ufficiali e delle truppe fu ammirevole.

Avendo il generale Cassinis assolto il cómpito affidatogli, ebbe ordine dal governatore della Tripolitania di rientrare a Zuara con le sue truppe.

Il ministro delle colonie ha fatto pervenire a nome del Governo le felicitazioni al generale Ameglio e alle truppe da lui dipendenti.

CRONACA ARTISTICA

ALL'AUGUSTEO.

La stagione sinfonica dei concerti orchestrali all'Augusteo si chiuse nel pomeriggio di ieri l'altro con la ripetizione della esecuzione del *Canticum Canticorum*, cantata biblica in tre parti per mezzo soprano, baritono, coro, orchestra ed organo, che senza esagerazione si può dire il capolavoro della produzione artistica dell'illustre maestro Marco Enrico Bossi, direttore del Liceo musicale di Santa Cecilia.

Numerosissimo, intelligente pubblico assistè alle due audizioni della poderosa e maestosa composizione orchestrale che, sebbene antica di parecchi anni, non era mai stata eseguita in Roma.

La cantata è divisa in tre parti, e tutte e tre ebbero pieno, grandioso successo, proprio trionfale per l'illustre autore, applaudito ed acclamato dall'uditorio.

I pezzi che più incontrarono il favore del pubblico furono: l'armoniosa e dolcissima preghiera con cui incomincia, l'intermezzo orchestrale, e tutti e tre i grandiosi finali, specialmente quello poderoso della seconda parte ed il melodico, dolce pianissimo, di grande effetto mistico, con il quale si chiude la cantata e che giustamente, al pari dell'*alleluja*, suscitò l'entusiasmo del pubblico.

Ci duole che la ristrettezza dello spazio non ci consenta di esaminare nelle sue parti questa grandiosa concezione artistica del Bossi, che ne fece la fama e che resterà fra le più belle pagine dell'arte musicale italiana.

Ottima l'esecuzione; il mezzo soprano signora Gabriella Besanzoni ed il baritono signor Marco Sammarco, pari alla loro fama di valentissimi cantanti; ottimamente i cori e benissimo l'orchestra diretta dall'egregio maestro Bernardino Molinari.

ALLA R. FILARMONICA ROMANA.

La serie dei concerti vocali-strumentali, organizzati dalla R. Accademia filarmonica romana, ebbe principio venerdì sera nella sala della R. Accademia in via Ripetta. Fu un concerto di musica sacra benissimo diretto dal maestro Giulio Silva.

Innanzi a grandissimo pubblico, interpetrati da valenti artisti e dilettanti, furono eseguiti lo *Stabat mater* del Pergolesi, tre brani della *Messa solenne* di Gioacchino Rossini ed il *Salmo ottavo* di Benedetto Marcello.

L'uditorio gustò molto i vari numeri del bene scelto programma e fu largo di applausi ai valenti interpreti signore Dal Pinto e Mugnaini, ai signori Cecchini (tenore) e Ricceri (basso), ed al bravo direttore maestro Silva.

Nel secondo concerto suonerà la giovanissima pianista signorina Tina Filippone Siniscalchi.

CRONACA ITALIANA

Per l'erario nazionale. — Ad iniziativa del Comitato centrale femminile « Pro oro alla patria » di cui è presidentessa onoraria donna Carla Lavelli-Celesia e presidentessa effettiva la signora Rosmunda Tomei-Finamore, si vanno costituendo nelle varie città d'Italia Comitati locali per la raccolta di oggetti preziosi da offrire allo Stato.

Sono già pervenute al Comitato centrale, che le ha rimesse a S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, cospicue, numerose, offerte.

*** La gara fra le Società di tiro a segno continua nobilmente. Alla Commissione centrale hanno partecipato il versamento del proprio medagliere le seguenti Società:

Casal Monferrato medaglie d'oro 27; Livorno medaglie d'oro 97; Ivrea medaglie d'oro 22; Venezia medaglie d'oro 70; Montegiorgio medaglie d'oro 23; Rapallo medaglie d'oro 11; Rapallo medaglie di argento 10.

La Società di Soriano del Cimino ha esposto alla Commissione l'intendimento di versare medaglie d'argento in mancanza di quella d'oro. La Commissione ha consentito nella proposta plaudendo.

Consta poi alla Commissione che hanno versato all'erario la Società di Perugia 52 medaglie e quella di Ancona 69.

Il benemerito e valente tiratore di Firenze barone Giorgio Enrico Levi ha con patriottico pensiero donato all'erario 62 medaglie d'oro guadagnate nelle gare di tiro, del peso complessivo di grammi 831.

Il Congresso delle scienze. — Si è tenuta l'altro giorno a Torino, nella grande aula del R. Politecnico, la seduta di chiusura del Congresso delle scienze presenti le LL. EE. i ministri Ruffini e Scialoja, le autorità cittadine, parecchi senatori e deputati, rappresentanze di Istituti scientifici, ecc.

Parlarono l'on. Daneo, che portò anche il saluto di S. E. il presidente del Consiglio Boselli, e l'on. senatore D'Ovidio, direttore del Politecnico.

Tra vivi applausi venne data lettura del seguente telegramma di S. M. il Re in risposta al telegramma di omaggio inviatogli nella seduta inaugurale:

« S. M. il Re bene augura agli importanti lavori di cotesta benemerita Società e Comitato nazionale scientifico tecnico. Ricambia con vivi e cordiali ringraziamenti i saluti gentili a lui rivolti ».

Altri applausi accolsero la comunicazione delle calorose adesioni della British Association e dell'Institut de France.

Esaurite varie relazioni pronunziò, poscia, un applauditissimo discorso S. E. il ministro della istruzione pubblica, senatore Ruffini.

Con la commemorazione dei soci defunti il Congresso chiuse i suoi dotti lavori.

La R. marina e il Prestito nazionale. — Collo stesso patriottico entusiasmo col quale l'esercito ha partecipato al grande sforzo economico della nazione, sottoscrivendo per una somma ingentissima al quarto Prestito consolidato, la Regia marina ha voluto dare alla nostra finanza di guerra il suo contributo E questo contributo ha superato in totale i quattro milioni e mezzo di lire. La cifra appare tanto più ragguardevole, se si considera che gli effettivi della Regia marina rappresentano un numero di persone relativamento limitato.

In memoria di Giovanni Bettòlo. — Ricorrendo ieri l'altro il primo anniversario della morte del conte ammiraglio Giovanni Bettòlo, il cui nome è vanto perenne della nostra marina militare, la Lega navale, della quale l'illustre estinto era presidente generale, ne ha affettuosamente rievocata la memoria in un fascicolo speciale della sua Rivista nel quale sono raccolti numerosi pensieri sul Bettòlo.

Il mattino di ieri l'altro, il generale Amadasi, con alcuni amici dell'ammiraglio Bettòlo e vari soci della Lega navale, depose una corona sulla tomba dell'illustre estinto al Verano.

A Camogli, capoluogo del Collegio elettorale rappresentato per lunghi anni in Parlamento dal Bettòlo, venne scoperto con solenne cerimonia un busto marmoreo ritraente l'estinto.

Presenziavano alla cerimonia cospicui personaggi, e parlarono, applauditi, il sindaco di Camogli e il comm. Lorenzo Bozzo.

L'« Esposizione delle Tre Venezie ». — A Milano, nel pomeriggio di ieri, dinanzi ad un pubblico numerosissimo, venne inaugurata, presenti le autorità locali, deputati e senatori, numerosi artisti e molte signore, la Mostra artistica veneta che le condizioni attuali non permisero si aprisse, come da 22 anni era consuetudine, a Venezia.

Assistevano alla cerimonia le LL. EE. i ministri Ruffini e Scialoja. Parlarono l'on. Fradeletto, presidente dell'Esposizione, il sindaco di Venezia, senatore Grimani, accolto da acclamazioni ed evviva a Venezia e S. E. Ruffini, spesso interrotto da applausi e alla fine acclamatissimo.

Chiuse la serie dei discorsi l'architetto Beltrami, che portò il saluto dell'Accademia di Brera.

Quindi i ministri e tutte le autorità visitarono la riuscita Mostra.

Servizio telegrafico internazionale. — Il ministro delle poste e telegrafi ha stabilito che i telegrammi diretti in Inghilterra non possono più inoltrarsi per la via Marsiglia-Barcellona-Bilbao, la quale sussiste invece per i telegrammi diretti in Spagna. Tali telegrammi si accettano con tassa di centesimi 39 a parola oltre la tassa di L. 1.

La temperatura a Roma. — Il Bollettino delle osservazioni meteorologiche del R. osservatorio astronomico al Collegio Romano ha segnato:

7 aprile 1917.

Temperatura minima, nelle 24 ore . .	8.9
Temperatura massima, » » . .	14.5

8 aprile 1917.

Temperatura mimima, nelle 24 ore . .	9.9
Temperatura massima, » » . .	15.6

TELEGRAMMI
(Agenzia Stefani)

LONDRA, 7. — Il primo ministro Lloyd George a nome del Governo e Asquith a nome dell'opposizione hanno diretto vive felicitazioni al popolo americano per la sua decisione di schierarsi dalla parte delle democrazie di Europa contro la tirannia prussiana, dichiarando che il mondo deve essere conservato ai popoli liberi.

PARIGI, 7. — Il *New-York Herald*, edizione di Parigi, dice:

Dispacci da El Paso e da Sant'Antonio annunciano che i partigiani di Villa, comandati da riservisti tedeschi, marcerebbero su Rio Grande.

I giornali hanno da New York:

Sottomarini tedeschi sono segnalati fra le isole Bermude e Portorico.

Il *Journal* ha da Washington:

È stato dato l'ordine di mobilitazione della flotta.

ZURIGO, 7. — Si ha da Vienna:

L'Imperatore ha inviato un autografo al ministro della giustizia Spitzmueller non accettandone le dimissioni ed assicurandolo che egli gode la sua piena fiducia.

Così si vorrebbe, nei riguardi dei tre ministri ritenuti compromessi, seppellire l'affare Kranz.

WASHINGTON, 7. — Il Governo è pronto a stanziare una prima somma di tre miliardi di dollari per mettere le forze del paese sul piede di guerra e si prepara a prestare agli alleati, quando lo richiedano, le più forti somme ad un interesse non superiore al 3 e mezzo per cento.

Il primo bilancio di guerra comprenderà le somme necessarie per l'arruolamento, l'equipaggiamento e l'allenamento di un esercito di un milione di uomini, e per l'aumento degli equipaggi della marina che saranno portati da 87.000 a 150,000 uomini ed inoltre le somme necessarie per l'acquisto di materiale da guerra soprattutto per la marina.

Dopo il primo anno l'esercito sarà portato a due milioni di uomini ciò che implicherà spese che si eleveranno ad oltre trenta miliardi di franchi.

Il Governo si propone di trovare il denaro specialmente triplicando l'imposta sul reddito che è tenuissima. I due primi miliardi di franchi necessari saranno trovati mercè un prestito al 3 1/2 0/0.

Trentaduemila compagnie si sono messe a disposizione del Governo per fabbricare materiale da guerra.

La Federazione americana del lavoro si è impegnata a fornire al Governo tutti i tecnici di cui può aver bisogno.

Si sta organizzando un Ministero delle munizioni.

PARIGI, 8. — Il *Petit Parisien* ha da Pittsburg:

Si segnala che il primo soldato nord-americano vittima della guerra è rimasto ucciso in un tafferuglio con sette tedeschi, che tentavano di far saltare il tunnel di Brinton.

Durante la colluttazione un tedesco è rimasto ucciso e parecchi feriti; gli altri sono stati arrestati.

L'AVANA, 8. — Il Senato ha approvato all'unanimità una mozione dichiarante l'esistenza dello stato di guerra fra Cuba e la Germania.

PARIGI, 8. — I giornali hanno da Londra:

Si dichiara da fonte ufficiosa che la rottura delle relazioni diplomatiche fra la Germania ed il Brasile è imminente.

Imponenti dimostrazioni nelle quali sono state acclamate le potenze alleate sono avvenute a San Paulo.

PIETROGRADO, 8. — L'amasciatore degli Stati Uniti, riconosciuto per via da un reggimento di cosacchi, è stato calorosamente acclamato.

La folla si è pure recata a fare una dimostrazione dinanzi all'Ambasciata degli Stati Uniti.

Nei teatri e nei cinematografi il pubblico ha richiesto l'inno degli Stati Uniti.

PARIGI, 8. — I giornali hanno da Zurigo:

Corre voce nei circoli bene informati che l'Ammiragliato tedesco abbia ordinato ai sottomarini di bloccare rigorosamente le coste nord-americane.

PIETROGRADO, 8. — Giungono a Pietrogrado notizie di nuove deliberazioni delle organizzazioni ed assemblee locali.

Il Consiglio dei deputati operai e militari di Tachkent telegrafa che la guerra deve essere continuata fino alla vittoria.

Il Consiglio dei deputati operai e militari di Goronege dichiara pure che è sacro dovere difendere la libertà della Russia contro i nemici interni ed esterni.

I deputati operai e militari di Tiflis inviano un saluto fraterno all'esercito cui raccomandano di difendere il paese e la libertà ora riconquistata.

Tutti i Consigli promettono il loro appoggio al Governo provvisorio per l'attuazione del programma di riforma e di libertà.

Si constata sempre più un movimento in favore della Repubblica.

Il Comitato esecutivo dei deputati operai di Kronstadt ha espresso la necessità di lavorare senza tregua nei limiti delle proprie forze per la difesa della patria.

WASHINGTON, 8. — A proposito dell'esplosione della cannoniera tedesca *Cormoran* un comunicato del dipartimento della marina dice:

Il *Cormoran* era l'antico vapore russo *Rjaesan* catturato dall'*Emden* il 3 agosto 1914 ed usato come incrociatore ausiliario tedesco ed aveva a bordo il capitano e l'equipaggio della cannoniera tedesca *Cormoran* che era stata smantellata a Tsing-Tao.

Il capitano Juckschwerdt condusse il *Cormoran* il 14 dicembre 1914 al porto di Apra Guam; chiese 1500 tonnellate di carbone e di provvigioni per raggiungere un porto tedesco dell'Africa orientale; ma il governatore rispose che poteva disporre soltanto di duecento tonnellate di carbone e di provvigioni per trenta giorni. Il capitano tedesco decise allora di lasciarsi internare.

ZURIGO, 8. — Stasera, alle ore 20,17, è giunto l'ambasciatore degli Stati Uniti a Vienna, Penfield, colla consorte e con un segretario. Ha proseguito alle 23,52 per Berna. Non ha fatto alcuna dichiarazione, neppure sulla notizia che prima di partire abbia avuto un colloquio col ministro degli esteri Czernin.

ZURIGO, 8. — L'ufficiosa *Neue Badische Landeszeitung* dice che la rottura tra l'Austria-Ungheria e gli Stati Uniti è un fatto compiuto.

La Svezia è incaricata della tutela degli interessi austriaci negli Stati Uniti.

PANAMA, 8. — Il presidente della Repubblica ha firmato un proclama che assicura agli Stati Uniti l'aiuto del Panama per difendere il Canale.

Il presidente ha ritirato l'*exequatur* a tutti i consoli tedeschi. I sudditi tedeschi, in caso di complotto, verranno arrestati.

PIETROGRADO, 8. — Su rapporto del generale Alexieff, il ministro della guerra, Goutchkoff, ha ordinato la revoca dei generali Lesch, comandante di esercito, e Yanouschevsky, comandante di corpo d'armata, la negligenza dei quali fu causa dell'insuccesso russo sullo Stokhod.

L'AVANA, 8. — Il presidente della Repubblica, Menocal, ha firmato la dichiarazione di guerra della Repubblica Cubana alla Germania.

Le navi tedesche internate sono state sequestrate.

RIO DE JANEIRO, 6. — Il ministro di Germania, Pauli, si è intrattenuto lungamente col ministro degli esteri.

Secondo il *Journal do Commercio*, Pauli ha dichiarato che non credeva che il vapore brasiliano *Paranà* fosse stato silurato e che riteneva avesse urtato in una mina.

NEW YORK, 8. — Sono state sequestrate nel porto di New York 27 navi tedesche di complessive 125.000 tonnellate, fra le quali si trova il grande transatlantico *Waterland* di 54.000 tonnellate. Le macchine sono danneggiate.

I tecnici hanno dichiarato che le navi potranno essere disponibili dopo riparazioni che richiederanno sei mesi.

Il Governo ha deciso di utilizzare le navi nemiche per usi particolari. Gli equipaggi, che comprendono 1133 fra marinai e ufficiali, sono stati sbarcati ad Island.

A Boston sono state sequestrate sei navi mercantili tedesche di complessive 78.000 tonnellate, valutate 80 milioni; a Filadelfia sono stati sequestrati sei piroscafi di 36.000 tonnellate complessive, valutati 35 milioni.

In totale, le navi mercantili tedesche sequestrate agli Stati Uniti sono 94, con una stazza di 600.000 tonnellate e del valore di circa due miliardi.

WASHINGTON, 9. — I progetti di legge che saranno presentati al Congresso in questa settimana comprendono il servizio militare obbligatorio, un bilancio delle entrate di tre miliardi di dollari, il raddoppiamento delle forze navali, l'acceleramento della costruzione delle navi mercantili ed un grande prestito agli alleati.

Aumentano gli indizi che il Governo considera la possibilità dell'invio di un esercito in Europa. Esso ha già ordinato tre milioni di granate e discute l'acquisto di elmetti di acciaio, di lanciabombe e di altro materiale.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.